

Definizione di start up innovativa e novità societarie

11 febbraio 2013

Di Antonia Verna, Giuseppe Battaglia, Luca Gambini e Dario Morelli

Q&A PER START-UP INNOVATIVE	
DOMANDE	NOTE
La start up innovativa è una nuova forma societaria?	No, è una qualificazione trasversale che può assumere qualunque società di capitali.
Posso costituire una start up innovativa nella forma di s.r.l.s. o s.r.l.c.r.?	Sì.
Una start up innovativa può essere quotata in borsa?	No, è escluso espressamente dalla normativa di riferimento.
Può una società di persone essere considerata una start up innovativa?	No, solo una società di capitali può assumere tale qualifica.
E un'impresa individuale?	No, solo una società di capitali può assumere tale qualifica.
Ci sono vincoli di età e nazionalità per i soci fondatori?	No.
È necessario che i soci che rappresentano la maggioranza delle azioni/quote e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria siano persone fisiche?	Sì, solo al momento della costituzione e per i successivi 2 anni.
Possono essere qualificate come start up innovative solo le società costituite dopo l'entrata in vigore della nuova legge?	No, possono essere qualificate come start up innovative anche le società costituite prima dell'entrata in vigore della nuova legge (i.e., il 19 dicembre 2012).
La disciplina della start up innovativa si applica solo per i primi quattro anni di vita della start up?	Sì, con delle eccezioni per le società costituite prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, alle quali la disciplina si applica secondo il meccanismo riportato in tabella.

	<p>Se la start-up è stata costituita entro i 2 anni precedenti alla data di entrata in vigore del decreto¹</p> <p>Se la start-up è stata costituita entro i 3 anni precedenti alla data di entrata in vigore del decreto</p> <p>Se la start-up è stata costituita entro i 4 anni precedenti alla data di entrata in vigore del decreto</p>	<p>La disciplina trova applicazione per un periodo di 4 anni dalla data di entrata in vigore del decreto</p> <p>La disciplina trova applicazione per un periodo di 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto</p> <p>La disciplina trova applicazione per un periodo di 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto</p>
Quali sono le formalità da espletare perché una società sia riconosciuta come “start up innovativa”?	<p>Bisogna iscriversi ad una sezione speciale del registro delle imprese (appositamente istituita) mediante deposito di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore che attesti il possesso dei requisiti di legge.</p> <p>L’iscrizione nella sezione speciale si aggiungerà a quella già effettuata all’atto di costituzione della società presso la sezione ordinaria del registro delle imprese. Questo vale sia per le start-up già costituite che per quelle di futura costituzione.</p> <p>L’iscrizione deve essere fatta in forma telematica.</p> <p>Per le start-up costituite dopo il 19 dicembre 2012, non è previsto un termine entro cui iscriversi.</p>	
Risparmio qualcosa se costituisco una start up innovativa?	<p>La start up innovativa è esentata dal pagamento dell’imposta di bollo, dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel competente registro delle imprese e dal pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.</p> <p>La start up innovativa potrà beneficiare del suddetto esonero a partire dal momento dell’iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese e per l’intero periodo di mantenimento della qualifica di start up innovativa. Secondo quanto previsto dalle linee guida elaborate da Unioncamere con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico, l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e la conseguente applicazione delle esenzioni è subordinata alla comunicazione di avvio dell’attività.</p>	
Quanto risparmio più o meno?	<p>In media si può pensare ad un risparmio di circa 500/400 euro l’anno per società. Il risparmio è contenuto ma rappresenta un primo passo verso la riduzione degli oneri di avvio di una nuova impresa.</p>	
Che cosa s’intende per “prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”?	<p>Il problema è aperto. Non esiste una definizione normativa né sono forniti dalla nuova normativa criteri interpretativi.</p> <p>A nostro parere, il carattere innovativo non può essere valutato solo rispetto al prodotto/servizio in sé considerato, ma deve essere necessariamente connesso all’uso della tecnologia. Che cosa poi debba intendersi per “alto valore tecnologico” è un bel dilemma! E’</p>	

¹ Il “decreto” a cui si riferisce la legge dovrebbe essere il decreto-legge poi convertito e non la legge di conversione. A tal riguardo, precisiamo che il decreto-legge sarebbe entrato in vigore il 20 ottobre 2012, mentre la legge di conversione sarebbe entrata in vigore il 19 dicembre 2012. Sarebbe auspicabile che fosse fatta chiarezza dalle autorità competenti in merito alla interpretazione da dare a tale disposizione ed ai relativi termini di decorrenza data la rilevanza della questione.

	<p>sufficiente che il prodotto o servizio innovativo sia semplicemente frutto dell'uso di tecnologia (anche se sviluppata da terzi) o invece è necessario che sia il risultato dell'implementazione di una tecnologia nuova, unica ed innovativa?</p> <p>Inoltre, ai fini di una corretta interpretazione, tale requisito dovrebbe essere letto in connessione con i tre requisiti alternativi previsti dalla normativa per identificare i caratteri dell'innovazione (i.e., (i) spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 20% del maggior valore tra costo e fatturato, (ii) almeno un terzo della forza lavoro rappresentata da dipendenti o collaboratori con dottorato di ricerca o laurea e tre anni di ricerca certificata, (iii) titolarità, licenza o deposito di domanda per registrazione di brevetto).</p>
<p>Che cosa s'intende per privativa industriale? Un software può costituire oggetto di privativa industriale?</p>	<p>La normativa sulle start up utilizza il termine privativa industriale per selezionare solo alcuni dei diritti di proprietà industriale previsti dagli artt. 1 e 2 del codice della proprietà industriale. Infatti, secondo la normativa in esame, per privativa industriale devono intendersi le invenzioni industriali o biotecnologiche, le topografie di prodotto a semiconduttori o le nuove varietà vegetali direttamente afferenti l'oggetto sociale e l'attività di impresa. Sarebbero quindi esclusi i marchi e le opere intellettuali, come ad esempio il software che in Italia non è brevettabile e sarebbe equiparato ad un'opera intellettuale.</p>
<p>La start up per essere innovativa deve necessariamente essere titolare di una privativa industriale?</p>	<p>No. La privativa industriale, le spese in R&S superiori al 20% e l'impiego di dottori di ricerca/dottorandi/ricercatori sono requisiti ALTERNATIVI. In altre parole, è necessario che sia soddisfatto solo uno di essi ai fini del riconoscimento della qualifica di start up innovativa.</p>
<p>Che cosa si intende per spese di ricerca e sviluppo (R&S)?</p>	<p>Si tratta di costi "discrezionali" la cui qualificazione è rimessa essenzialmente ad un giudizio personale del management. La nuova normativa fornisce qualche indicazione in merito, disponendo che le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili non si considerano spese in ricerca e sviluppo, mentre sarebbero qualificabili come tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo (sperimentazione, prototipazione e sviluppo del <i>business plan</i>); ➤ i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, "<i>inclusi soci ed amministratori</i>"; ➤ le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. <p>Per quanto non espressamente previsto, la normativa rinvia ai principi contabili.</p>
<p>Ai fini del soddisfacimento del requisito sulla forza lavoro della start up, il titolo di studio richiesto ai dipendenti o collaboratori, (dottorato di ricerca, laurea o ricerca certificata) deve in qualche modo essere correlato all'oggetto sociale della start up?</p>	<p>Da una interpretazione letterale della norma sembrerebbe di no. Tuttavia, auspichiamo un intervento chiarificatore sul punto in quanto a nostro parere sarebbe poco ragionevole considerare soddisfatto tale requisito nel caso in cui la forza lavoro della start up sia rappresentata per almeno un terzo da persone con un dottorato di ricerca o una laurea in materie umanistiche (e.g., dottorato in diritto ecclesiastico o filosofia del diritto) quando l'oggetto sociale della start up attiene allo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico.</p>
<p>Esistono situazioni o titoli omologati al dottorato di ricerca?</p>	<p>Sì, l'essere in possesso di laurea e l'aver svolto per almeno tre anni attività di ricerca certificata – cioè documentata e di cui l'istituzione di riferimento certifichi l'effettivo profitto e serietà –</p>

	presso un istituto di ricerca. L'istituto può essere sia italiano che estero, sia pubblico che privato.
Che cosa succede se la società perde i requisiti previsti dalla legge?	E' necessario inviare apposita comunicazione alla competente camera di commercio entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di legge. Oppure, visto che il mancato aggiornamento delle informazioni comporta la decadenza dall'iscrizione nell'apposita sezione del registro, basta non procedere all'aggiornamento.
Chi controlla il possesso dei requisiti della start up innovativa?	Le camere di commercio dovranno eseguire un controllo esclusivamente formale al momento dell'iscrizione e della comunicazione di aggiornamento, senza compiere alcun controllo sostanziale, né valutazione di merito. Ciò è stato confermato espressamente dalla camera di commercio di Milano a cui abbiamo rivolto il suddetto quesito.
Quali novità in materia societaria sono previste per una start up innovativa costituita in forma di S.r.l.?	Una start up innovativa avente la forma societaria di S.r.l. potrà: <ul style="list-style-type: none"> - creare categorie di quote fornite di diritti diversi, determinandone liberamente il contenuto nei limiti di legge, inclusa la possibilità di prevedere quote prive di diritti di voto, o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione detenuta dal relativo socio ovvero limitati a particolari argomenti od il cui esercizio sia subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; - offrire al pubblico le proprie quote anche mediante l'utilizzo di portali di <i>crowdfunding</i>; - a seguito dell'apporto da parte di soci o di terzi anche di opere o di servizi, emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci; - compiere operazioni sulle proprie partecipazioni a condizione che tali operazioni siano eseguite in attuazione di piani di incentivazione per l'assegnazione di quote di partecipazione o di stock option a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali.
Che cosa succede nel caso in cui la start up innovativa registri una perdita superiore al terzo del capitale sociale?	La start up innovativa potrà rinviare l'adozione degli opportuni provvedimenti di un anno rispetto al termine fissato dalla disciplina codicistica e quindi: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di perdite superiori ad un terzo del capitale sociale ma che non intacchino il minimo legale, l'assemblea dei soci potrà rinviare l'adozione dei provvedimenti al secondo esercizio successivo a quello in cui è stata riscontrata la perdita; - in caso di perdite superiori al terzo e che riducano il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea dei soci potrà non adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti, ma rinviarli alla chiusura dell'esercizio successivo.
Che cosa accadrà agli strumenti finanziari partecipativi o alle categorie di quote emesse dalla società quando la stessa non sarà più start up innovativa?	Successivamente alla perdita della qualifica di start up innovativa, le disposizioni relative alle categorie di quote e strumenti finanziari partecipativi (e quindi le relative previsioni inserite nello statuto) resteranno efficaci limitatamente alle quote già sottoscritte e agli strumenti finanziari già emessi durante il periodo di applicabilità della nuova disciplina.
Esistono agevolazioni per l'accesso al credito?	Le start up innovative potranno usufruire gratuitamente ed in modo semplificato del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese con termini di favore in materia di copertura e di importo massimo garantito. L'intento è quello di agevolare l'accesso al Fondo da parte delle start up innovative nel caso in cui necessitano di garanzie da prestare a terzi finanziatori o di

